



BANDO

per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

art. 1 oggetto e forma dell'incentivo

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e in attuazione del Regolamento attuativo, le modalità e il termine di presentazione delle domande di contributo in materia di installazione nonché adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi, nonché le modalità di rendicontazione indicando le misure dei contributi, i requisiti dei beneficiari, ed i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi.
2. L'incentivo consiste in contributi in conto capitale da erogare a fronte dell'ammontare delle quote di spesa, sostenute dal condominio in relazione alle unità immobiliari ad uso residenziale, e loro pertinenze, di proprietà privata servite dall'ascensore, da imputarsi a carico dei rispettivi proprietari.

art. 2 quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 – articolo 23 (ascensori);
 - regolamento di esecuzione emanato con D.P.Reg. 0129/Pres. del 6 ottobre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 21 ottobre 2020 per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

art. 3 iniziative finanziabili e beneficiari

1. Il presente bando è rivolto ai condomini, ubicati sul territorio regionale, con più di tre livelli fuori terra calcolati a partire dal piano più basso dell'edificio, composti da almeno due unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale di proprietà di almeno due diversi soggetti privati.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative, da realizzare su parti comuni o spazi connessi al condominio al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ossia di migliorare la possibilità di accedere agli spazi che servono o connettono funzionalmente le unità immobiliari a destinazione residenziale, nonché di raggiungere le singole unità immobiliari:
 - a) installazione di ascensori;
 - b) adeguamento di ascensori già esistenti.
3. Sono ammissibili gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva alla presentazione della domanda.

4. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
5. Le iniziative di cui al comma 2 lettera a) devono essere realizzate, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), su edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989.
6. Le iniziative di cui al comma 2 lettera b) devono essere realizzate su edifici esistenti e per interventi di adeguamento consistenti nell'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del Decreto ministeriale dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privanti e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto medesimo.
7. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989.
8. Il condominio, fermo restando il disposto di cui all'articolo 5 comma 3, non deve aver beneficiato nei dieci anni precedenti la domanda di contributo di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per le medesime finalità.

art. 4 dotazione finanziaria e misura della contribuzione regionale

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente bando sono quelle assegnate dalla Giunta regionale con il Piano annuale 2020 approvato con deliberazione n. 1503 del 9 ottobre 2020 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016.
2. In osservanza dell'articolo 4 del Regolamento il contributo è determinato nel modo seguente
 - a) per l'iniziativa di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00;
 - b) per l'iniziativa di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 100.000,00;
 - c) per l'iniziativa di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 50.000,00;
 - d) per l'iniziativa di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00.
3. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento, oltre alla spesa per la cabina e per le apparecchiature, le spese sostenute, comprensive dell'IVA indetraibile, per le opere necessarie all'adeguamento dei vani scale relativi quali: scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa. Sono altresì ammissibili anche le spese per l'eventuale contestuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici necessarie al raggiungimento e utilizzo dell'ascensore. Sono altresì ammesse le spese relative a competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per un importo non superiore a 4.000,00 euro.

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo anche se fatturate in data antecedente purché chiaramente riferite alle iniziative ancora da realizzare.
3. È ammissibile la spesa determinata ai sensi del comma 1 al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

art. 6 modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, debitamente bollata, è presentata prima dell'inizio dei lavori dall'amministratore del condominio, ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando medesimo ed entro i successivi trenta giorni. Qualora la data ultima di presentazione della domanda cada in un giorno festivo la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, si intende validamente inviata se inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente.
3. La data e l'ora di ricevimento della domanda è determinata dalla data di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con, in allegato, la relativa domanda di contributo.
4. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa.
5. La domanda deve riportare:
 - a) il nominativo del richiedente con l'indicazione del titolo di cui al comma 1;
 - b) l'importo del contributo richiesto;
 - c) l'indicazione della spesa complessiva stimata, pari all'ammontare della parte di costi da sostenere in relazione alle unità immobiliari ad uso residenziale, e loro pertinenze, di proprietà privata servite dall'ascensore da imputarsi, pro quota, a carico dei rispettivi proprietari;
 - d) la tipologia dell'iniziativa con riferimento all'articolo 3 comma 2 lettere a) e b);
 - e) i dati identificativi del condominio quali localizzazione dell'iniziativa;
 - f) il numero delle unità immobiliari del condominio aventi destinazione residenziale;
 - g) il numero dei livelli del condominio in osservanza all'articolo 8, comma 1, lett. a);
 - h) il numero delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - i) il numero delle persone anziane che hanno compiuto i sessantacinque anni di età;
 - j) l'avvenuta approvazione condominiale alla realizzazione dell'intervento.
6. Il titolo di cui al comma 1 e le condizioni indicate al comma 5 lettere f), g), h), i) sono attestate con riferimento alla data di presentazione della domanda e le persone di cui alle lettere h) e i) devono, altresì, sempre a tale data, avere dimora abituale con residenza anagrafica in unità immobiliari del condominio stesso.
7. Il Servizio competente alla gestione del procedimento contributivo si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della domanda. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.
8. Ogni variazione successiva alla presentazione della domanda inerente:
 - a) il tipo di iniziativa tra quelle di cui all'articolo 3 comma 2,
 - b) la localizzazione dell'iniziativa,comporta l'archiviazione della domanda.
9. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

art. 7 inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e conseguentemente saranno archiviate le domande:
 - a) presentate non utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando;

- b) presentate in modalità differente rispetto a quella stabilita all'articolo 6 comma 1;
 - c) prive della sottoscrizione del richiedente;
 - d) pervenute dopo il termine perentorio indicato all'articolo 6 comma 1 oppure non integrate nel termine di cui all'articolo 6 comma 7;
 - e) presentate da soggetto diverso dall'amministratore del condominio ovvero presentate da soggetto privo di mandato di rappresentanza dei condomini;
 - f) riferite a interventi edilizi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - g) riferite a interventi edilizi da realizzare su condomini non aventi livelli fuori terra più di tre e quindi in difformità alle condizioni di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per la medesima iniziativa verrà ritenuta ammissibile la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

art. 8 criteri di valutazione e priorità delle domande

1. In osservanza delle previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento attuativo ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formulazione della graduatoria delle domande stesse, sono attribuiti ad ogni singola domanda i punteggi di cui alle tabelle "allegato A" del Regolamento medesimo, e riportate in calce al presente bando, tenendo conto, per ciascun condominio:
- a) del numero dei livelli, ossia dei piani del condominio, abitabili o utilizzabili anche parzialmente e degli eventuali interrati o porticati di pertinenza, in conformità al Decreto ministeriale dei Lavori Pubblici n. 236/1989;
 - b) del numero delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - c) del numero delle persone anziane che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono accertate con riferimento alla data di presentazione della domanda e le persone di cui alle lettere b) e c) devono altresì, sempre a tale data, avere dimora abituale con residenza anagrafica nelle unità immobiliari del condominio stesso.
3. A parità di punteggio la priorità in graduatoria viene assegnata alla domanda del condominio con maggior numero di livelli, in caso di ulteriore parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 assegnazione dei contributi

1. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, rimane in vigore per due anni dalla sua approvazione ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.
2. Qualora ad avvenuto finanziamento delle domande inserite utilmente in graduatoria le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in graduatoria e può essere finanziata con eventuali minori spese riferite alle domande collocate in posizione utile ovvero con eventuali ulteriori stanziamenti a ciò assegnati dalla Giunta regionale con il Piano annuale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 1/2016.
3. A seguito di ammissione a contributo viene inviata al richiedente apposita nota di richiesta di presentazione della documentazione necessaria alla concessione con indicazione della documentazione necessaria per la determinazione ed erogazione del contributo.

art. 10 concessione, determinazione ed erogazione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo i richiedenti devono presentare al Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il progetto completo di preventivo di spesa e

comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritto da un tecnico abilitato elaborato in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori). Ad avvenuto controllo della documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda, il Servizio Edilizia provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 6.

2. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge regionale 1/2016 il contributo può essere erogato in via anticipata, anche per il complessivo importo concesso, su presentazione di specifica istanza da produrre al Servizio Edilizia corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi; l'eventuale somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui al comma 3.
3. Ai fini della determinazione ed erogazione dei contributi i richiedenti devono presentare, entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo:
 - a) comunicazione di inizio lavori e di fine lavori;
 - b) dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 ovvero il certificato di avvenuto collaudo ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) con eventuale verbale ispettivo a seguito di verifica straordinaria;
 - c) comunicazione di messa in esercizio dell'impianto in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999;
 - d) documentazione attestante la spesa, ammissibile ai sensi dell'articolo 5, sostenuta per la realizzazione dell'intervento rimasta a carico dei proprietari privati al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale;

Ad avvenuto controllo della documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione, il Servizio Edilizia provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla determinazione ed erogazione del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del condominio indicato dal beneficiario.

4. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire dall'interessato entro i termini previsti tramite PEC la cui data e ora di ricevimento è determinata dalla data di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con, in allegato, la relativa documentazione.
5. La scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, eventualmente prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ai giorni in essi rispettivamente previsti, senza la presentazione della documentazione richiesta comporta l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo con obbligo di restituzione della quota di contributo eventualmente percepita e non spettante maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero a tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data dell'erogazione sino alla data della effettiva restituzione come previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono la concessione o la determinazione del contributo, ai richiedenti è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. La mancata presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti ovvero la loro incompletezza o insufficienza comporta il diniego con conseguente archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo già concesso

con obbligo di restituzione dell'eventuale quota del contributo erogata maggiorata degli interessi calcolati con le modalità indicate all'articolo 8 comma 6 del Regolamento.

art. 11 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 il Servizio competente in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.

art. 12 comunicazioni e informativa

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)".
2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento verrà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale della Regione nella sezione Casa. Si comunicano altresì i seguenti elementi informativi:
Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio Edilizia, dott. Paolo Delfabro;
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Posizione Organizzativa "Attuazione delle politiche regionali per la casa". Via Carducci n. 6, Trieste (email: edilizia@regione.fvg.it, telefono 040 3774552, 040 3774553);
3. Le informazioni e i dati relativi al Trattamento dei dati personale da fornire in osservanza dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) sono disponibili sul sito web istituzionale della Regione nella sezione Casa.

ALLEGATO A**al Regolamento emanato con D.P.Reg. 0129/Pres. del 6 ottobre 2020**

Tabelle dei punteggi di valutazione delle domande

N° Livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
>6	20

N° Persone disabili	Punteggio
1	4
2	6
3	9
Da 4 a 6	12
>6	15

% Ultrasessantacinquenni	Punteggio
<5	1
Da 5 a 10	2
Da 11 a 20	3
>20	4